

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in persona del giudice, Dott. Luigi D'Alessandro,

all'udienza del 13 giugno 2017, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2014 vertente

TRA

**SOCIETA' CONDUTTRICE**

- *opponenti* -

E

**BANCA**

- *opposta* -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

Per gli oppositori: "... in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis c.c. comma 3°, accertare e dichiarare incompetenza territoriale ed all'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la competenza del Tribunale di Lanciano sede della società opponente e luogo di residenza dei fideiubenti debitori, quale foro del consumatore; nel merito, nella denegata ipotesi che l'eccezione posta in via preliminare sia disattesa, a) accertare e dichiarare applicazione di capitalizzazione composta: anatocismo negli interessi di mora ed in quelli corrispettivi e superamento del tasso soglia; b) accertare e dichiarare, in forza del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2° c.c., la nullità delle clausole relative agli interessi usurari; c) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 1175 c.c. della società opposta, considerando il collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di compravendita stipulato in data 8 marzo 2011, a rogito Notaio OMISSIS (rep. nr. OMISSIS raccolta OMISSIS) tra la OMISSIS e la BANCA ed il correlativo contratto di locazione finanziaria, stipulato in data 8 marzo 2011, con la società OMISSIS avente ad oggetto il complesso immobiliare a destinazione industriale, ubicato in OMISSIS e censito in catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio OMISSIS mappale OMISSIS; d) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1455 c.c. la nullità del contratto di compravendita e la nullità derivata del correlativo contratto di finanziamento, in virtù di collegamento negoziale insistente tra i due negozi; e) accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto dalla società opposta; f) accertare e dichiarare il danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c. sussistendo i presupposti di risarcibilità dettati dagli artt. 1218 e ss. c. c., all'esito condannare per le causali di cui in premessa, condannare la società opposta a pagare a detto titolo per i pregiudizi subiti da parte opponente la somma di Euro 200.000, o quella maggiore

*Sentenza, Tribunale di roma, dott. Luigi D'Alessandro del 13 giugno 2017 n.12091*

o minore che sarà ritenuta di giustizia; g) in ogni caso respingere la domanda di parte avversa perché infondata in fatto e diritto e revocare il d. i. opposto per i motivi di cui in premessa; h) condannare la società opposta alla refusione a favore di parte opponente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio, oltre Iva e CPA nella misura legale sulla base imponibile, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per fattone anticipo".

Per l'opposta: "... rigettare le domande anche preliminari avversarie, giacché inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

- rilevato che, con atto di citazione notificato il 26 maggio 2014, la soc. DEBITRICE, FIDEIUSSORI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, emesso da questo Tribunale in data 14 febbraio 2014 su istanza della soc. BANCA, con il quale era stato ingiunto loro — la prima quale debitrice principale, gli altri quali fideiussori — il pagamento della somma di €29.323,20, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni insoluti relativi ad un contratto di leasing risolto per inadempimento;

- che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era nullo in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale, spettando questa, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., al Tribunale di Lanciano quale Ufficio nel cui circondario risiedevano essi oppositori, soggetti qualificabili come "consumatori"; b) l'atto di compravendita in forza del quale la società concedente aveva acquistato la proprietà del bene locato era stato oggetto di una domanda giudiziale di revocatoria da parte di un creditore della parte venditrice sicché l'accoglimento di tale domanda avrebbe travolto il collegato contratto di leasing e legittimamente l'utilizzatrice aveva sospeso il pagamento dei canoni periodici; c) il contratto di compravendita era affetto da nullità che, stante il collegamento tra i due negozi, non poteva non estendersi alla stessa locazione finanziaria; d) la società di leasing aveva applicato indebiti interessi anatocistici ed usurari;

- che la soc. BANCA si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda avversaria di cui ha dunque chiesto il rigetto;

- che, con ordinanza riservata depositata il 7 gennaio 2015, l'istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

- ritenuto che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento giacché: a) l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è priva di pregio alla luce dal chiaro tenore dell'art. 27 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria e dell'art. 16 del contratto di fideiussione con i quali le parti hanno convenzionalmente stabilito la competenza territoriale (anche) del foro di Roma nelle cause promosse dalla società concedente/garantita; b) va escluso che nella specie possa applicarsi il c.d. foro del consumatore di cui all'art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 sia perché la debitrice principale, stante la sua natura societaria, non può rientrare nella nozione di consumatore, qualità riservata alle sole persone fisiche, sia perché, con riguardo alla posizione dei fideiussori, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore ai fini dell'applicabilità della specifica normativa protettiva di cui agli artt. 1469bis e segg. c.c. (ovvero di cui agli artt. 33 e segg. d.lgs. n. 206/2005) attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita (cfr., tra le tante, Cass. 29.11.2011, n. 25212); c) la pendenza di un distinto giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. introdotto dall'asserito creditore della società

*Sentenza, Tribunale di roma, dott. Luigi D'Alessandro del 13 giugno 2017 n.12091*

venditrice dell'immobile oggetto di locazione finanziaria non può avere alcuna influenza sul presente giudizio, considerati gli effetti che potrebbero discendere dall'eventuale accoglimento di quella domanda, come noto limitati alla sola inefficacia dell'atto revocato nei confronti del creditore che ha agito e fermo restando l'effetto traslativo nei rapporti tra alienante ed acquirente; d) la nullità del contratto di compravendita è stata genericamente dedotta dagli opposenti senza fare alcun riferimento alla ragione che la determinerebbe, dovendosi comunque escludere, per le ragioni suesposte, che tale conseguenza discenda dall'eventuale vittorioso esperimento dell'azione revocatoria; e) le doglianze concernenti l'anatocismo e il carattere usurario degli interessi applicati sono state genericamente formulate senza fare alcun concreto riferimento al rapporto contrattuale per cui è causa; f) ad ogni modo l'obiezione relativa all'usurarietà degli interessi applicati non è stata supportata dal necessario deposito dei decreti ministeriali determinativi del tasso-soglia usurario e non può certo soccorrere il principio *jura novit curia* di cui agli artt. 113 c.p.c. e l disp. prel. c.c., inapplicabile a meri atti amministrativi quali sono appunto i riferiti decreti (cfr. Cass., 26.6.2001, n. 8742; Cass., 5.8.2002, n. 11706); g) deve comunque negarsi in radice la configurabilità di un fenomeno anatocistico nell'ambito del leasing, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte che ha invero escluso l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. in quanto "il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall'utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell'impresa, anche dell'interesse sul capitale investito" (cfr. Cass. 29.3.1996, n. 2909).

- ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere respinta;
- e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. OMISSIS nonché da FIDEIUSSORI avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, così provvede:

1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna la soc. OMISSIS, FIDEIUSSORI al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio che liquida in €3.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 13 giugno 2017

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*